



TRIBUNALE DI PARMA
Sez. Dist. di FIDENZA

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(art.544 cpv. e segg.,549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di PARMA Dott. Alberto Amighetti
- Sez. FIDENZA alla pubblica udienza del 23 marzo 2005
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti



LIBERO - PRESENTE

N.7044/99 R.G. not.reato

N.9/03 R. G:

N.86/05 Reg. Sent.

DATA DEL DEPOSITO

22 APR. 2005

Il Cancelliere CI
G.Arati

DATA DI
IRREVOCABILITA'

N. Reg. Esec

N. _____
camp.penale

Redatta scheda

il _____
Il Cancelliere CI
G.Arati

E. 1155
P. 8/5/05

i m p u t a t o

del reato p. e p. dall'art. 348 C.P. perché non essendo in possesso della prescritta iscrizione all'albo professionale prevista dalla L. 18/02/1989 n. 56 e successive modificazioni in quanto privo dei requisiti (laurea in medicina e chirurgia o psicologia), abusivamente esercitava la professione di psicologo inserendo la pubblicità del proprio nominativo nella pagine gialle alla voce psicologi ed alla voce psicoanalisi, stampando il proprio biglietto da visita con la dicitura psicoanalista, esercitando fattivamente la professione nel proprio studio ricevendo molteplici clienti ed emettendo conseguente documento fiscale per seduta di psicoanalisi.
In Fidenza (PR) dal gennaio 1994 a data odierna (consumazione in atto).

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Rino Massari

e dell'avv. Gianluca Bergamaschi difensore di Fiducia dell'imputato

Le parti hanno concluso come segue:

il PM: chiede mesi 4 di reclusione.

la difesa : chiede assoluzione perché il fatto non sussiste. In subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato per inapplicabilità della legge 18.2.1956.

- MOTIVAZIONE -

Procedimenti a giudizio, è seguito dal decreto di citazione emesso dal P.M. il 18-07-2002, nei confronti di [redacted] in ordine al reato in epigrafe rubricato, le acquisite risultanze processuali impongono l'assunzione dell'imputato con la formula di cui in dispositivo.

Dell'istruttoria dibattimentale [esclusione dei testi di P.M. e Difesa; esame dell'imputato; utilizzazione della documentazione acquisita agli atti] è emerso: - che il [redacted] non aveva conseguito alcuna laurea in medicina - odontoiatria, né in psicologia; - che lo stesso non era iscritto in alcun albo di professionisti; - che il medesimo aveva sempre esortato l'attività di "psicoanalista", con perfezionamenti nel proprio biglietto da visita e nei documenti fiscali relativi per attività di psicoanalisi.

L'istruttoria dibattimentale ha dunque provato con certezza che il [redacted] si è sempre fatto "psicoanalista", e ha sempre esortato soltanto attività di "psicoanalisi": invero le deposizioni dei clienti hanno concordemente affermato che nelle sedute il [redacted] si limitava ad ascoltare senza mai suggerire prescrizioni comportamentali o farmacologiche e senza mai esplicitare attività di natura psicoanalitica.

Della stessa istruttoria dibattimentale è pure emerso che "psicologia", "psicoterapia" e "psicoanalisi" sono attività ben diverse e distinte fra loro:

1) la "psicologia", quale una laurea in psicologia, comporta un'una coesistenza psicologica con impiego di test e sondaggi e ha come finalità l'accurato studio scientifico, la formulazione di diagnosi "psicopatologiche", l'individuazione di abitudini

X. BARUFFALDI - MANTOVA 915

professionisti, ecc. ;
2) la "psicoterapia", prevede una laurea in psico-
logia o in medicina ed una specializzazione
in psicoterapia, consiste in attività di diagnosi
psicologica e terapia con impiego di verbale e tecniche
psicodinamiche vere e proprie, uso di farmaci
e uso come psicologo la cura e la repressione
del sintomo patologico ;

3) la "psicoanalisi", prevede una laurea
analisi personale, consiste in una analisi
della psiche con l'impiego del dialogo e
uso come finalità la conoscenza di sé e
la cura di coscienza dell'inconscio da parte
dell'analizzante -

Tutto ciò premesso, va rilevato che il ps
venuto ha sempre e dovuto esercitare attività
di "psicoanalisi", e non di "psicologia" o di
"psicoterapia", essendo limitato ad esercitare
soltanto una tecnica di scelta degli analizz
fando -

Orbene, alla stregua delle suddette risultanze
documentarie, va escluso che la legge 18-02-
1989 n. 56 e succ. modif. (c.d. legge "Orsini"
non applicabile agli "psicoanalisti", poiché tale
legge, dettata espressamente per regolamentare
le professioni di "psicologo" e di "psicoterapeuta",
non è suscettibile di interpretazione analogica
o estensiva, poiché si tratta di una normativa
di limite stretto e di un affetto nei
suoi rigori e limiti logico-giuridici.
Evidente la legge suddetta all'art. 1 recita che
"la professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la


Orsini

fra la prevenzione, la diagnosi, le attività di
 abilitazione - riabilitazione e di insegnamento in ambito
 pedagogico rivolti alla persona, al gruppo, agli orga-
 nismi scolastici ed alle comunità, e ricorrendo
 all'art. 2 per l'esercizio della professione il
 conseguimento dell'abilitazione in pedagogia nei
 diversi esec. di stato ed iscrizione nel relativo
 albo professionale. La legge suddetta nulla
 prevede per l'esercizio della attività di "psico-
 analista", e del resto, alla stregua delle
 considerazioni sopra svolte, tale attività non
 può essere una identica a quella di pedagogista,
 stante la fondamentale differenza tra le due
 professioni.

Per tanto, non essendo la c.d. "legge Orsini",
 applicabile agli "psicoanalisti", l'attività psico-
 analitica continua ad essere una "libera professione"
 non protetta, cioè non sottoposta a particolari
 requisiti di legge, né ad iscrizioni formali ad
 albi o elmi, ma può essere esercitata da
 chiunque se ne ritenga capace.

Va dunque osservato che, avendo il [redacted]
 esercitato esclusivamente la professione di "psicoana-
 lista" sino alla sua scomparsa in qualità "pedagogo"
 e "psicopedagogo", l'attività da lui svolta
 risulta essere pienamente lecita, con cui
 s'impone l'esclusione dello stesso imputato
 dal reato ascrittogli poiché il fatto non
 costituisce reato.

ant.



DISPOSITIVO DI SENTENZA

P.Q.M.

Visto l'art. 530 C.P.P.,
assolve [redacted] dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

Fidenza, 23 marzo 2005

IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Alberto Amighetti



IL CANCELLIERE C1
Dott. Gianfranco Arati



V.° PROCURA GENERALE
Bologna, li 27 APR. 2005

In data 28/4/2005 il Pse. Gen. C.A. Bologna
ha proposto appello

